

**OGGETTO: Esame di Stato A.S. 2021/22. Domanda di ammissione in qualità di candidato/a esterno/a.**

(da compilare in stampatello leggibile)

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
in possesso della promozione alla classe \_\_\_\_\_ conseguita nell'anno scolastico \_\_\_\_\_  
presso l'istituto \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di sostenere l'esame di Stato, nell'anno scolastico 2021/22, in qualità di candidato esterno, presso:

**Primo istituto:**

- scuola\* \_\_\_\_\_
- indirizzo di studio \_\_\_\_\_

**Secondo istituto:**

- scuola\* \_\_\_\_\_
- indirizzo di studio \_\_\_\_\_

**Terzo istituto:**

- scuola\* \_\_\_\_\_
- indirizzo di studio \_\_\_\_\_

\* N.B.: I candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il **30.11.2021**, con l'indicazione in ordine preferenziale **di almeno tre istituzioni scolastiche** in cui chiedono di sostenere l'esame, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017.

**Dichiara di scegliere la/e seguente/i lingua/e straniera/e:**

\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**SI ALLEGANO LE SCANSIONI DEI SEGUENTI DOCUMENTI:**

- attestazione del versamento di **euro 12,09** nel conto corrente postale n. 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche – causale: Esami di Stato;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame, **compresa la residenza**;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità (fronte e retro).

\_\_\_\_\_

(da allegare alla domanda per l'Esame di Stato)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI ATTO NOTORIO  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)**

l \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, in riferimento all'articolo n. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR stesso (leggere le informazioni allegate),

**DICHIARA**

di essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_)

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

cap. \_\_\_\_\_

di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di ammissione all'Esame di Stato come candidato esterno:

- aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022;
- di non aver presentato per il corrente anno scolastico analoga domanda presso altro Ufficio Scolastico Territoriale o Regionale.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Il Dichiarante  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata via posta insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa "

• **Articolo 38**

**Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

• **Articolo 46**

**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  - a) omissis
  - b) residenza;**
  - c) omissis

• **Articolo 47**

**Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

• **Articolo 76**

**Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.